Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 10 febbraio 1979 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.590
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. **941**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . . . Pag. 1339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1978, n. **942**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova. Pag. 1340

1979

LEGGE 7 febbraio 1979, n. **31**.

Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo . . Pag. 1340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. **32**.

Applicazione della legge 25 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti . . . . Pag. 1342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979.

Costituzione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società per azioni Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni, in Napoli . . . . Pag. 1345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979.

Costituzione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Cosida - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma . . Pag. 1345

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1979.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori. Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1977.

Modalità relative alla esecuzione del controllo qualitativo per l'esportazione verso i Paesi terzi di uova da consumo (v.d. 04.05 A 1) . . . . Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Longarone della S.p.a. Procond - Componenti elettronici ora S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, in Bologna . . . . Pag. 1347

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo . . . . Pag. 1348

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise . . . . Pag. 1348

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi . . . . . Pag. 1348

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria . Pag. 1349

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Oristano . . . . . Pag. 1349

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Parma . . . . . Pag. 1349

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.
Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Belluno . . . . Pag. 1349

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Perugia . . . . Pag. 1349

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1979.
Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex federazioni nazionali già ad essa aderenti . . . . Pag. 1350

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1979.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Arezzo . . . . Pag. 1350

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.
Sostituzione di un sindaco dell'Istituto mobiliare italiano . . . . Pag. 1350

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.
Adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali . Pag. 1351

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.
Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 303, nei confronti dei ministri di culto della « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania » (Associazione cristiana dei testimoni di Geova), in Roma . . . . . . Pag. 1351

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.
Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Firenze . . . . Pag. 1352

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche italiane di Roma . . . Pag. 1353

ORDINANZA MINISTERIALE 8 gennaio 1979.
Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Senegal . . . . . . Pag. 1354

DECRETO PREFETTIZIO 17 gennaio 1979.
Proroga della gestione commissariale del comune di Giffoni Valle Piana . . . . Pag. 1354

DECRETO PREFETTIZIO 17 gennaio 1979.
Proroga della gestione commissariale del comune di San Valentino Torio . . . . Pag. 1354

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo veterinario tra il Governo italiano e il Governo honduregno per l'importazione in Italia di carni dall'Honduras, con allegati, firmato a Tegucigalpa il 27 gennaio 1977. Pag. 1355

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notaio. Pag. 1355

Ministero della pubblica istruzione:
Autorizzazione all'Università di Trieste ad accettare una donazione . . Pag. 1355
Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 1355

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 1355

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine da conservare allo stato congelato e di prosciutti secchi o secchi ed affumicati, regolamento (CEE) n. 142/79 del 25 gennaio 1979 . . . . Pag. 1355

Ministero della sanità:
Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Silia » di Boario Terme in contenitori a base di cloruro di polivinile . . . . Pag. 1360
Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Leonardo » di Primaluna in contenitori di cartone politenato. Pag. 1360
Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Levissima » di Valdisotto in contenitori a base di cloruro di polivinile . . . . Pag. 1360
Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Panna » di Scarperia . . . . Pag. 1360
Proroga dell'autorizzazione alla vendita di alcune acque minerali in contenitori di cartone politenato e di cloruro di polivinile . . . . Pag. 1361
Modificazioni ai bollini dell'acqua minerale « Rocciaviva » di Garessio ed autorizzazione ad imbottigliare la stessa anche nel tipo leggermente addizionata di anidride carbonica . . . . Pag. 1361
Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Daggio » di Introbio . . . . Pag. 1361
Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Corona » di S. Giuliano Terme . . . . Pag. 1361
Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Uliveto » di Vicopisano . . . . Pag. 1361
Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Leonardo » di Primaluna . . . . Pag. 1361
Autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale « Gioiosa » di Oleggio Castello Pag. 1361
Sospensione della validità dell'autorizzazione alla vendita di acque minerali estere . . . . Pag. 1361

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia « Mae Cassia », in Roma, e proroga della gestione commissariale . . . . Pag. 1361
Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma. Pag. 1361
Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « O.R.A.R. », in Amelia . . . . Pag. 1361

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1362

Regione Emilia-Romagna:
Varianti al piano regolatore generale del comune di Parma . . . . Pag. 1363
Variante al piano regolatore generale del comune di Forlimpopoli . . . . Pag. 1363
Variante al piano di zona del comune di Spilamberto. Pag. 1363

Regione Lombardia: Inclusione del comune di Casatenovo nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico. Pag. 1363

Regione Friuli-Venezia Giulia: Sostituzione del commissario governativo della cooperativa di consumo « l'Avvenire », in San Floriano di Frisanco . . . . Pag. 1363

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Trapani . Pag. 1363
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Noto . . Pag. 1363

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Pisa . . . Pag. 1363

Ministero della pubblica istruzione: Concorso, per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, per posti disponibili al 1° ottobre 1974 ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti professionali e delle scuole tecniche . . Pag. 1363

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a ottantasette posti di muratore in prova (operaio comune) nel ruolo organico degli operai . . . . Pag. 1367

Ufficio medico provinciale di Caltanissetta:

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta . . . Pag. 1367

Concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Gela . . . . Pag. 1367

Ufficio medico provinciale di Trapani: Concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Trapani . . . . Pag. 1367

Ospedale civile di Martina Franca: Concorso ad un posto di assistente di fisioterapia . . . Pag. 1367

Ospedale civile « C. Eppi » di Portomaggiore: Concorso ad un posto di assistente radiologo . . . Pag. 1367

Ospedale civico « Renzetti » di Lanciano: Concorso ad un posto di assistente geriatra . . . . . . Pag. 1367

Ospedale « S. Giovanni Battista » di Gattinara: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale Pag. 1367

Ospedali di Bologna: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione . . . . . . Pag. 1368

Ospedale civile « T. Evoli » di Melito Porto Salvo: Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina. Pag. 1368

Ospedale « G. Giglio » di Cefalù: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche . . . Pag. 1368

Ospedale di Cuasso al Monte: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1368

Ospedale civile « P. Cosma » di Camposampiero: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario. Pag. 1368

Ospedale del Casentino di Bibbiena: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1368

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 41 DEL 10 FEBBRAIO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 12ª emissione » sorteggiate il 7 dicembre 1978. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 13ª emissione » sorteggiate il 16 novembre 1978. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 15ª emissione » sorteggiate il 12 ottobre 1978. — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 gennaio 1979. — **S.A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni « 5 % - L. 250.000.000 » sorteggiate il 18 gennaio 1979. — **S.A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni « 5 % - L. 250.000.000 delibera 22-4-1964 » sorteggiate il 18 gennaio 1979. — **S.A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni « 6 % - L. 1.000.000.000 » sorteggiate il 18 gennaio 1979. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1979. — **Cassa di risparmio di Gorizia, sezione di credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Gorizia:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1979. — **Manifattura giacche, società per azioni, in Luserna San Giovanni (Torino):** Obbligazioni « 16 % - L. 200.000.000 » sorteggiate il 15 gennaio 1979. — **Manifattura giacche, società per azioni, in Luserna San Giovanni (Torino):** Obbligazioni « 12 % - L. 200.000.000 » sorteggiate il 15 gennaio 1979. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1979. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1979. — **Eridania, zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1979. — **Cantarena, società per azioni, in Ospedaletti:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1978. — **Compagnia finanziaria industriale, società per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **Giacomo Val - Officine di stampaggio e lavorazioni meccaniche, società per azioni, in Rivara (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1978. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 10ª emissione » sorteggiate il 7 settembre 1978. — **Roving Plast, società per azioni, in Cassine:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1979. — **Ferrovie Alta Valtellina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1978. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1979. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1979. — **Istituto italiano di credito fondiario, sezione autonoma opere pubbliche, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1979. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 febbraio 1979. — **F.I.M.E.T. - Fabbrica italiana motori elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Banca nazionale del lavoro:** Errata-corrige (avviso C-2126). — **Banca nazionale del lavoro:** Errata-corrige (avviso C-2127). — **Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, credito fondiario, in Milano:** Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1979.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. **941.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

tossicologia clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1978, n. **942**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova, adottata il 7 dicembre 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, adottata il 3 aprile 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze con il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Maria Vittoria Gentili nata Ballestrero e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova;

Considerato l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Maria Vittoria Gentili nata Ballestrero, alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 304

LEGGE 7 febbraio 1979, n. **31**.

Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e composizione del Consiglio universitario nazionale provvisorio

In attesa dell'entrata in vigore della riforma universitaria, per le attuali competenze della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e per i problemi relativi all'avvio della riforma universitaria, fino alla costituzione del Consiglio universitario nazionale in essa previsto, è istituito il Consiglio universitario nazionale provvisorio, quale organo di consultazione del Ministro della pubblica istruzione che lo presiede. Esso è così composto:

a) ventuno docenti ordinari;

b) ventuno tra assistenti ordinari e professori incaricati;

c) quattro in rappresentanza dei titolari dei contratti e degli assegni biennali;

d) tre rappresentanti degli studenti;

e) tre rappresentanti del personale non docente;

f) quattro esperti designati dal CNEL;

g) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale per i beni culturali;

h) un esperto designato dal CNR;

i) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I rappresentanti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma sono eletti dalle facoltà nelle seguenti proporzioni:

un professore ordinario ed un assistente ordinario o professore incaricato per ciascuna delle seguenti facoltà: lingue, farmacia, veterinaria, scienze statistiche demografiche e attuariali, agraria, architettura, scienze politiche (raggruppata con sociologia);

due professori ordinari e due assistenti ordinari o professori incaricati per ciascuna delle seguenti facoltà: giurisprudenza, lettere, magistero, medicina, scienze matematiche fisiche e naturali, ingegneria e scuole d'ingegneria, economia e commercio.

Il corpo elettorale per l'elezione di rappresentanti delle componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) è costituito dagli appartenenti alle medesime componenti. Gli studenti ed i rappresentanti del personale non docente sono eletti rispettivamente, nel proprio seno, dalle rappresentanze presenti nei consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Qualora tra gli eletti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma non vi sia almeno un professore ordinario ed un assistente ordinario o professore incaricato appartenente alle università non statali legalmente riconosciute, il Ministro della pubblica istruzione integra con non più di due membri la composizione del collegio in modo da assicurare comunque la presenza di un professore ordinario e di un assistente ordinario o di un professore incaricato delle università non statali legalmente riconosciute ed il rapporto paritetico delle componenti del personale docente.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle diverse componenti del Consiglio universitario nazionale sono dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Le elezioni dovranno tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio universitario nazionale si intende regolarmente costituito anche qualora non sia realizzata la partecipazione di tutte le componenti previste.

Nella prima seduta il Consiglio universitario nazionale elegge tra i professori ordinari il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal presidente.

Al Consiglio universitario nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un primo dirigente e tre funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione dell'Amministrazione della pubblica istruzione per le funzioni di segreteria.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per le ulteriori esigenze di segreteria.

Per la trattazione di materie concernenti singoli docenti il Consiglio si riunisce nella composizione limitata ai soli professori ordinari se la questione riguarda i professori ordinari; con la partecipazione anche dei rappresentanti degli assistenti ed incaricati, se la questione riguarda assistenti ed incaricati.

All'atto dell'insediamento del Consiglio universitario nazionale cessano le funzioni della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Qualora il parere richiesto all'organo consultivo universitario nazionale non sia reso, per qualsiasi motivo, entro trenta giorni dalla convocazione, il Ministro della pubblica istruzione adotterà i provvedimenti prescindendo dallo stesso.

Art. 2.

Corte di disciplina

Per i provvedimenti disciplinari a carico del personale docente, il Consiglio nazionale universitario elegge nel suo seno una corte di disciplina composta dal vice presidente che la presiede e da sette membri effettivi di cui tre professori ordinari e tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento e di assenza.

La corte si riunisce con la partecipazione di tre professori ordinari tra cui il presidente se si procede nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione anche dei tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati, se si procede nei confronti delle altre componenti universitarie. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Nell'ipotesi di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a diverse componenti, il collegio giudica con la presenza dei rappresentanti delle rispettive componenti interessate, assicurandosi in ogni caso la presenza dei professori di ruolo nell'ipotesi di infrazioni o addebiti che si siano verificati con il concorso di personale docente di ruolo.

Le funzioni di relatore per l'amministrazione in seno alla corte di disciplina sono assolte da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, o, nel caso in cui il procedimento sia stato promosso dal rettore, da un rappresentante dell'Università designato dal rettore medesimo.

Art. 3.

Nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo

I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi, su richiesta delle facoltà, con decreto del Ministro della pubblica istruzione per gruppi di discipline, determinati secondo criteri di omogeneità scientifica e didattica. I raggruppamenti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere vincolante dell'organo consultivo universitario nazionale.

In prima applicazione i raggruppamenti di discipline sono quelli stabiliti in attuazione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Il Ministro della pubblica istruzione può modificare tali raggruppamenti con proprio decreto, previo parere favorevole dell'organo consultivo universitario nazionale.

I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti che risultano vacanti nell'organico alla data di inizio dell'anno accademico, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti. Le facoltà indicano a tal fine le discipline cui destinare i posti vacanti del proprio organico. In prima applicazione i concorsi sono indetti entro il 31 marzo 1979.

Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sessanta la commissione

è integrata da altri due componenti per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci, fino ad un massimo di nove commissari.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso gruppo di discipline. Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresì far parte delle commissioni i componenti dell'organo consultivo universitario nazionale. Eventuali modificazioni di stato giuridico di professore universitario o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate.

Ogni commissione è formata con il sistema misto: elettivo e per sorteggio.

Il sorteggio dovrà avvenire su un numero doppio di docenti rispetto a quello dei membri occorrenti per la formazione delle commissioni. Tra i restanti membri eletti si sorteggiano, ove necessario, i sostituti.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di discipline ricomprese nei raggruppamenti per i quali è bandito il concorso. Qualora per un raggruppamento vi sia un numero di professori inferiore a cinquanta, il bando di concorso indicherà, su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, i gruppi di discipline affini i cui docenti partecipano al solo elettorato attivo, salvo quanto disposto dal successivo comma decimo.

Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo tre nominativi.

Qualora il numero dei docenti sia inferiore al doppio del numero richiesto per ciascun concorso si procederà, fino al raggiungimento del predetto numero, ad elezioni suppletive alle quali partecipano, con il solo elettorato attivo, i professori di uno o più gruppi di discipline affini indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme dell'organo consultivo. Se tuttavia i docenti delle discipline comprese nel raggruppamento per il quale è bandito il concorso non sono in numero sufficiente a formare la commissione o sono già tutti membri di commissione o non eleggibili, viene attribuito anche l'elettorato passivo ai docenti dei gruppi di discipline a cui sia già attribuito l'elettorato attivo.

I membri necessari per la costituzione delle commissioni ai sensi dei precedenti commi vengono sorteggiati tra i professori eletti.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore di ruolo designato dall'organo consultivo universitario nazionale, che la presiede, e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

Il Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, detterà le norme necessarie allo svolgimento delle elezioni.

Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nelle facoltà che avevano chiesto il concorso. Il consiglio di facoltà, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate.

La nomina dei professori di ruolo è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente sedicesimo comma, provvede altresì nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore ordinario che non siano stati chiamati.

La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo.

In caso di ritardo il Ministro, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PEDINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. **32.**

Applicazione della legge 25 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente delega al Governo ad emanare le norme occorrenti per l'applicazione della convenzione sul rilascio dei brevetti (convenzione sul brevetto europeo) con regolamento di esecuzione ed allegati, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Deposito della domanda

Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio centrale brevetti, direttamente o tramite il servizio postale. Si applicano i primi due commi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540.

Le persone fisiche o giuridiche che abbiano il domicilio o la sede in Italia debbono depositare la domanda di brevetto europeo esclusivamente presso l'Ufficio centrale brevetti; l'obbligo non sussiste quando venga rivendicata la priorità di una domanda di brevetto nazionale depositata in Italia da oltre novanta giorni senza essere stata assoggettata al vincolo del segreto.

Si applicano le disposizioni dell'art. 27-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Le disposizioni che precedono non si applicano alle domande divisionali di cui all'art. 76 della convenzione sul brevetto europeo.

La domanda di brevetto europeo, redatta secondo le norme convenzionali, deve essere corredata da una copia della descrizione e delle rivendicazioni redatta in lingua italiana, nonché dagli eventuali disegni. Detta copia sostituisce la traduzione prevista al secondo comma del successivo art. 3, nonché quella prevista al terzo e quarto comma del successivo art. 4 qualora il brevetto europeo sia concesso senza modificazioni; essa sarà posta a disposizione del pubblico dopo che sia avvenuta la pubblicazione della domanda di brevetto europeo ai sensi dell'art. 93 della convenzione sul brevetto europeo.

L'Ufficio centrale brevetti informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.

Art. 2.

Trasmissione della domanda

Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso della Sezione militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio centrale brevetti, all'Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.

L'acertamento per stabilire se l'oggetto di una domanda debba essere eventualmente vincolato al segreto deve concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di deposito e comunque, qualora una priorità sia stata rivendicata, entro il termine perentorio di tredici mesi dalla data di priorità.

Entro i predetti termini il Ministero della difesa può imporre il vincolo del segreto e chiedere all'Ufficio centrale brevetti di non procedere alla trasmissione della domanda all'Ufficio europeo dei brevetti; l'Ufficio dà comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.

Decorsi i termini l'Ufficio centrale brevetti trasmette la domanda all'Ufficio europeo dei brevetti.

Si applicano le disposizioni dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540 e dell'art. 41 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerino ritirate a norma dell'art. 77, § 5, della convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione di cui al successivo art. 6.

Salvo che le disposizioni sulla tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese non lo consentano, l'Ufficio centrale brevetti, qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità, trasmette copia della richiesta di trasformazione ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.

Art. 3.

Effetti della domanda di brevetto europeo

La domanda di brevetto europeo, dopo la sua pubblicazione, non conferisce al richiedente la protezione di cui all'art. 64 della convenzione sul brevetto europeo.

Tuttavia il titolare della domanda può richiedere, a chiunque utilizzi in Italia l'invenzione, oggetto della domanda, una ragionevole indennità, stabilita secondo le circostanze, a decorrere dalla data in cui il titolare medesimo abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio centrale brevetti, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore.

Gli effetti della domanda di brevetto sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta, ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.

Art. 4.

Effetti del brevetto europeo

Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ha gli stessi effetti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto ovvero, qualora nella procedura di opposizione esso sia mantenuto in forma modificata, a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.

Le contraffazioni sono valutate in conformità della legislazione italiana in materia.

I predetti effetti sono subordinati alla condizione che il titolare abbia fornito all'Ufficio centrale brevetti una traduzione in lingua italiana del testo nel quale l'Ufficio europeo ha concesso il brevetto ovvero lo ha mantenuto in forma modificata.

La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere prodotta entro il termine di tre mesi dalla data di inizio del termine entro il quale devono essere corrisposte le tasse di rilascio e di stampa del brevetto europeo ovvero la tassa di ristampa del fascicolo del brevetto europeo modificato.

In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai due precedenti commi, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.

Chiunque può prendere visione gratuitamente del testo della traduzione ed ottenerne copia, previo rimborso della relativa spesa.

Con regolamento saranno stabilite le modalità di pubblicazione delle traduzioni e del rimborso delle relative spese.

Art. 5.
Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede

Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il disposto dell'art. 70, § 2, della convenzione sul brevetto europeo.

Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto è considerata facente fede nel territorio dello Stato qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso di azione per nullità.

Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio centrale brevetti ovvero notificata al presunto contraffattore.

Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia una invenzione, ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.

Art. 6.
Ammissibilità della trasformazione della domanda di brevetto europeo

La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l'Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:

a) nei casi previsti dall'art. 135, § 1 lettera *a*) della convenzione sul brevetto europeo;

b) in caso di inosservanza del termine di cui all'art. 14 § 2 della convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in ligua italiana.

E' inoltre consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità.

A coloro che richiedano la trasformazione di cui al primo comma è consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411.

Art. 7.
Effetti e modalità della trasformazione

Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi del precedente articolo è stata trasmessa all'Ufficio centrale brevetti, la domanda di brevetto è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.

L'Ufficio, ricevuta la richiesta di trasformazione, attribuisce alla domanda il numero di registrazione nazionale ed invita l'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a due mesi, a pagare le tasse sulle concessioni governative previste per il deposito di una domanda di brevetto nazionale nonché l'imposta di bollo dovuta per la domanda stessa e per i documenti allegati ed a produrre, ove mancanti, dichiarazione di elezione di domicilio in Italia e traduzione in lingua italiana del testo originario della domanda di brevetto europeo nonché, eventualmente, una traduzione del testo della stessa domanda modificata nel corso della procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti.

Qualora, entro il termine assegnato o eventualmente prorogato, non siano state completamente soddisfatte le condizioni stabilite al comma precedente, l'Ufficio centrale brevetti respinge la domanda. Le tasse eventualmente pagate sono rimborsate, ad eccezione della tassa sulle concessioni governative relativa alla domanda di brevetto e della imposta di bollo.

Alla domanda di brevetto derivata dalla trasformazione sono applicabili, salvo quanto disposto dal primo comma dell'art. 137 della convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto italiane.

Art. 8.
Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni

Qualora, per la medesima invenzione, un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura di cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia stata fatta opposizione, ovvero

b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo, ovvero

c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere *a*) o *b*).

Le disposizioni del presente articolo rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.

Art. 9.
Azioni per contraffazione sulla base di brevetti cumulati

Alla scadenza dei termini di cui al precedente articolo, colui che ha promosso una azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.

Art. 10.
Cause di nullità

Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia soltanto per uno dei motivi stabiliti all'art. 138, § 1, della convenzione sul brevetto europeo.

Se i motivi di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la nullità è pronunciata sotto forma di

una corrispondente limitazione del brevetto stesso. La limitazione è effettuata mediante modifica delle rivendicazioni, delle descrizioni o dei disegni.

Art. 11.
Registro italiano dei brevetti europei

Quando il Bollettino europeo dei brevetti menziona il rilascio di un brevetto europeo che esplica i suoi effetti in Italia, l'Ufficio centrale brevetti iscrive detto brevetto in apposito registro denominato: « Registro italiano dei brevetti europei », unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.

Nel registro deve anche essere presa nota della data in cui è stata presentata la traduzione di cui all'art. 4 nonchè degli atti elencati all'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 12.
Trasferimento di diritti

L'iscrizione nel registro europeo dei brevetti degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda di brevetto europeo o ad un brevetto europeo rende detti atti opponibili ai terzi.

Art. 13.
Elezione di domicilio

Nelle procedure davanti l'Ufficio centrale brevetti concernenti un brevetto europeo avente effetto in Italia, il titolare deve eleggere domicilio in Italia per tutte le comunicazioni e notificazioni del predetto Ufficio. Si applicano le disposizioni dell'art. 93 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 14.
Tasse annuali

Per il mantenimento in vigore in Italia del brevetto europeo devono essere pagate, entro gli stessi termini, le tasse annuali sulle concessioni governative previste per i brevetti nazionali. Il primo pagamento è dovuto per l'anno, computato a decorrere dal deposito della domanda, che segue quello in cui la concessione del brevetto europeo è menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti.

Art. 15.
Data di entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PRODI — FORLANI — BONIFACIO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, *foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979.

Costituzione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società per azioni Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni, in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, con il quale la società per azioni Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Napoli, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del comitato di sorveglianza della predetta società con elementi particolarmente esperti nel settore delle assicurazioni o creditori della suddetta società;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

E' costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società per azioni Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Napoli, con i membri qui sotto indicati:

Greco Giacinto, presidente;
Esposito dott. Gennaro;
Grimaldi dott. Giovanni;
Lanzara avv. Ruggiero;
Rascio prof. avv. Raffaele.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1979

PERTINI

PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 388

(1147)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979.

Costituzione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Cosida - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, con il quale la Cosida - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del comitato di sorveglianza della predetta società con elementi particolarmente esperti nel settore delle assicurazioni o creditori della stessa società;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

E' costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Cosida - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, con i membri qui sotto indicati:

Pazzaglia prof. Ludovico, presidente;

Caiaffa dott. Giuseppe;

Cilento dott. Francesco;

Iannotta avv. Gregorio;

Pappalardo avv. Luigi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1979

PERTINI

PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 389

(1146)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1979.
Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408 e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto l'art. 4 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1973 concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L. per la durata di un quadriennio e sue successive modificazioni;

Considerato che il Ministero degli affari esteri ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio di amministrazione, il consigliere d'ambasciata Sergio Grimaldi, in sostituzione del dottor Enric'Angiolo Ferroni Carli, destinato a prestare servizio all'estero;

Considerato che ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il consiglio di amministrazione ha assunto le funzioni di liquidazione dell'Ente;

Ritenuta l'opportunità di integrare detto consiglio con la nomina del nuovo rappresentante del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Il consigliere d'ambasciata Sergio Grimaldi è nominato, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) organo di liquidazione dell'Ente ai sensi della suindicata legge n. 641.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

p. *Il Presidente*: EVANGELISTI

(1105)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1977.
Modalità relative alla esecuzione del controllo qualitativo per l'esportazione verso i Paesi terzi di uova da consumo (v.d. 04.05 A 1).

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istitutive di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 3 maggio 1971, n. 419, recante norme per l'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1619/68, sostituito dal regolamento (CEE) n. 2772/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, e del regolamento (CEE) della commissione n. 95/69 del 17 gennaio 1969, relativi a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova;

Visto il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Considerata la necessità di adottare misure atte ad assicurare l'esportazione di uova verso i Paesi terzi;

Considerata, altresì, la necessità di adeguarsi alle esigenze prospettate da alcuni Paesi importatori;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2772/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, ove alcuni Paesi importatori richiedano requisiti supplementari di qualità, le esportazioni definitive di uova da consumo (v.d. 04.05 A 1) sono sottoposte ad un preventivo controllo di qualità, al fine di accertarne la

conformità alle caratteristiche previste dai regolamenti (CEE) n. 2772/75 e n. 95/69 nonchè dalla legge 3 maggio 1971, n. 419.

Art. 2.

L'Istituto per il commercio con l'estero rilascia, a richiesta delle ditte esportatrici interessate, un certificato di qualità, redatto sulla base dei controlli effettuati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per mezzo degli organi preposti dalle leggi vigenti agli accertamenti per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, in conformità dell'art. 1, comma primo e quarto, della citata legge 3 maggio 1971, n. 419.

Art. 3.

I controlli, da effettuarsi su campione prelevato dagli imballaggi già predisposti per l'esportazione, possono essere ripetuti in qualsiasi momento prima della partenza della merce, nei porti d'imbarco o nelle stazioni di partenza.

Gli imballaggi contenenti più di trenta uova, anche se contengono uova imballate in piccoli contenitori, devono essere sigillati con il dispositivo di etichettatura mod. AF 1 predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2772/75 e dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 95/69.

Art. 4.

Il certificato di qualità previsto nel precedente articolo 2 deve essere redatto in base al formulario allegato al presente decreto, nonchè vistato dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Copia di detto certificato deve essere allegata alla documentazione doganale.

Art. 5.

Qualora, in sede di eventuali successivi controlli, risultasse la non idoneità totale o parziale della partita di merce per la esportazione, il certificato di qualità dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero sarà ritirato ed annullato. In tal caso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero ne darà immediata comunicazione alla ditta esportatrice interessata ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste quale organo di controllo e vigilanza ai sensi della legge 3 maggio 1971, n. 419.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1977

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

paese: ITALIA
Ufficio di controllo . . . . . .

CERTIFICATO DI CONTROLLO N. . . . . . .

Il presente ufficio di controllo attesta, in base ad un esame effettuato mediante sondaggio, che, al momento del controllo, la seguente merce risponde alle norme di qualità vigenti.

Natura del prodotto	Categoria di qualità	Imballatore o speditore identificati sull'imballaggio	Numero dei colli	Peso totale in kg

Paese d'origine . . . . Identificazione del mezzo di trasporto . . . .

Paese di destinazione . . . . Luogo di rilascio . . . .

Data di rilascio . . . . Ufficio doganale di uscita (facoltativa) . . . .

Data di scadenza della validità del certificato: (facoltativa) . . . . Controllore (cognome e nome a stampatello) . . . .

Firma . . . .

Timbro della dogana Timbro del servizio di controllo

Il presente certificato è destinato esclusivamente ad essere utilizzato dagli organismi di controllo.

Avvertenza: Per i carri deviati sui mercati interni le autorità ferroviarie tratterranno il certificato di controllo per restituirlo alla Direzione generale dell'ICE in Roma - Via Liszt, 21 (E.U.R.) - C. P. 00100.

(1057)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Longarone della S.p.a. Procond - Componenti elettronici ora S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, in Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Procond - Componenti elettronici di Longarone (Belluno), con effetto dal 3 gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1978 e 10 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che la S.p.a. Procond - Componenti elettronici, con sede in Longarone (Belluno), si è fusa in data 30 dicembre 1977 con la S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, con sede in Bologna, assumendone la ragione sociale;

Ritenuta la necesità di prolungare di altri sei mesi il tratamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interesate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Longarone (Belluno) della S.p.a. Procond - Componenti elettronici ora S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, con sede in Bologna, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(1180)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo;

Vista la nota n. 9257 datata 24 ottobre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Bergamo fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, dott. Eliseo Pitzalis, chiamato ad altro incarico, con il sig. Salvatore Odorifero;

Decreta:

Il sig. Salvatore Odorifero è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Eliseo Pitzalis, chiamato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(753)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977, di ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise;

Vista la nota n. 4123 del 27 ottobre 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Campobasso fa presente la necessità di sostituire il rappresentante effettivo della Cgil, in seno alla predetta commissione, signor Carlo Onorato, dimissionario, con il sig. Michele Di Lallo;

Decreta:

Il sig. Michele Di Lallo è nominato membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise, quale rappresentante della Cgil, in sostituzione del sig. Carlo Onorato, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(755)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Vista la nota n. 16414 datata 31 ottobre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'associazione provinciale degli industriali, dott. Enrico Di Giorgi, dimissionario, con il dott. Pierfrancesco Manoni;

Decreta:

Il dott. Pierfrancesco Manoni è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi, quale rappresentante dell'associazione provinciale degli industriali, in sostituzione del dott. Enrico Di Giorgi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(754)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota n. 18577 del 18 novembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Reggio Calabria fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della Cisl sig. Vincenzo Ferraro, dimissionario, con il sig. Bruno Ditto;

Decreta:

Il sig. Bruno Ditto è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria, quale rappresentante della Cisl, in sostituzione del sig. Vincenzo Ferraro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(750)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Oristano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Oristano;

Vista la nota n. 10431 del 4 novembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Oristano fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della Cgil sig. Angotzi Danilo, dimissionario, con il sig. Salis Mario;

Decreta:

Il sig. Salis Mario è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Oristano, quale rappresentante della Cgil, in sostituzione del sig. Angotzi Danilo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(752)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota n. 8910 del 2 novembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Parma fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante dell'Intersind dott. Carlo Alberto Suffritti, dimissionario, con il dott. Sergio Dallaglio;

Decreta:

Il dott. Sergio Dallaglio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Parma, quale rappresentante dell'Intersind, in sostituzione del dott. Carlo Alberto Suffritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(751)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1977, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Belluno;

Vista la nota n. 6162 del 18 novembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Belluno fa presente la necessità di nominare, quale presidente della citata commissione in sostituzione del dott. Vincenzo Curatolo, trasferito ad altri incarichi, la dott.ssa Concetta Urso, attuale direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Belluno;

Decreta:

La dott.ssa Concetta Urso è nominata presidente della commissione provinciale per il collocamento di Belluno in sostituzione del dott. Vincenzo Curatolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(748)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Vista la nota n. 10604 del 15 giugno 1978, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica

dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Perugia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Campanari dott. Aldo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Moriconi Vincenzo, rappresentante del genio civile;

Laurenzi dott. Giovanni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Giansanti dott. Carlo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bellavita Paolo, Bisogno Giovanni, Minuti Fabio, Bruschi Pierluigi, Fetriconi Lamberto, Capodicasa Nazareno e Alberi Graziano, rappresentanti dei lavoratori;

Paoloni Paolo, Mugnaini dott. Remigio, Falconi dott. Ulderico e Rughi Tito, rappresentanti dei datori di lavoro;

Federici Francesco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(757)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato e integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1977, con il quale il sig. Giorgio Pecci è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei lavoratori dell'industria in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'industria;

Vista la lettera dell'Unione italiana del lavoro in data 4 febbraio 1978, con la quale è stato designato come membro del predetto comitato di sorveglianza il signor Michele Gerace, in sostituzione del sig. Giorgio Pecci, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Michele Gerace è nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'industria.

Roma, addì 5 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(747)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Arezzo;

Considerato che il sig. Livio Pierallini, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore commercio, è stato destinato ad altro incarico;

Vista la nota n. 8136 del 5 luglio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Arezzo ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato la sig.ra Cherubina Bettazzi in sostituzione del sig. Livio Pierallini, destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Cherubina Bettazzi è nominata membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Arezzo, in rappresentanza dei lavoratori del settore commercio ed in sostituzione del sig. Livio Pierallini, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(932)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Sostituzione di un sindaco dell'Istituto mobiliare italiano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Visto l'art. 31 del vigente statuto dell'Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico con sede a Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina dei componenti il collegio dei sindaci;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1976, con il quale sono stati nominati gli attuali componenti il citato organo, di competenza ministeriale, tra i quali il prof. Enrico Filippi;

Considerato che il citato prof. Enrico Filippi ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

L'avv. Tommaso Zanoletti è nominato sindaco dell'Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico con sede a Roma, in sostituzione del prof. Enrico Filippi, dimissionario.

Il predetto scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti il collegio dei sindaci nominati con il decreto in data 15 luglio 1976, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(971)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.

Adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 19135 del 9 ottobre 1978;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1976 e giugno 1977 ed i mesi di luglio 1977 e giugno 1978, è aumentato nella misura del 14 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 10 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1979, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 14 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1978, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(1179)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.

Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 303, nei confronti dei ministri di culto della « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania » (Associazione cristiana dei testimoni di Geova), in Roma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta in data 18 ottobre 1978 prodotta ai sensi dell'art. 5 della legge medesima dalla « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Associazione cristiana dei testimoni di Geova) », associazione di culto acattolico, dotata di personalità giuridica in base alle leggi dello Stato della Pennsylvania (U.S.A.) — considerata persona giuridica in Italia, ai sensi dell'art. II, par. 2, del trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in data 2 febbraio 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 18 giugno 1949, n. 365, e dell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile — con sede principale in Brooklyn, New York, e con sede, per l'Italia in Roma, via della Bufalotta, 1281, rappresentata dal suo procuratore generale e rappresentante legale, sig. Valter Farneti;

Considerato che al procuratore generale e rappresentante legale di cui si tratta compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto il verbale in data 17 gennaio 1979 relativo alle intese raggiunte, ai termini dell'art. 5, comma secondo, della legge n. 903 sopra menzionata, con il procuratore generale e rappresentante legale della « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Associazione cristiana dei testimoni di Geova) », con sede per l'Italia in Roma, sig. Valter Farneti;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto della « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Asso-

ciazione cristiana dei testimoni di Geova) », associazione di culto acattolico, con sede per l'Italia in Roma, con le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al fondo di previdenza, per ogni ministro della « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Associazione cristiana dei testimoni di Geova) », deve essere esibita, a cura del procuratore generale e rappresentante legale dell'Associazione, la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza in Italia;

d) certificato attestante l'avvenuta nomina del ministro di culto, con l'indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero..

Art. 3.

Il procuratore generale e rappresentante legale della « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Associazione cristiana dei testimoni di Geova) », trasmetterà alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare, un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:

a) nuove nomine, con complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità, per cessazione del ministero in seno alla Associazione predetta, per perdita della cittadinanza italiana, per cessazione della residenza in Italia o per avvenuto decesso.

Art. 4.

Il versamento dei contributi di cui all'art. 6 della sopra citata legge viene effettuato dai singoli ministri di culto iscritti al fondo direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma, in rate trimestrali posticipate.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il procuratore generale e rappresentante legale della « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Associazione cristiana dei testimoni di Geova) », trasmetterà all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidità, la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge e, nel caso in cui l'iscritto continui l'attività di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, la dichiarazione che l'attività medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo quinto comma.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, comma terzo, della citata legge, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell'assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.

Il ministro di culto pensionato o il superstite avente diritto a pensione di reversibilità, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla stessa Associazione ed iscritto al fondo.

Le quote di pensione che, ai sensi dell'art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell'avente diritto a pensione di reversibilità, anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 7.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 850, ai sensi dell'art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.

Art. 8.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro: ROGNONI

(1124)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per pro-

vincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Firenze, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate come segue:

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi:

portabagagli operanti nel capoluogo: 23ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 375.000 mensili;

portabagagli operanti negli altri comuni della provincia: 21ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 326.000 mensili;

gruisti, autosollevatori, operanti nel capoluogo: 23ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 375.000 mensili;

facchini generici, dei mercati generali, doganali, dei macelli, degli scali ferroviari: 21ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 326.000 mensili;

cernita dei prodotti ortofrutticoli: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 95.000 mensili;

2) trasporto di persone effettuato dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

tassisti, autonoleggiatori, vetturini e simili: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 95.000 mensili;

addetti al posteggio di veicoli (autocustodi): 21ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 326.000 mensili;

3) trasporto merci per conto terzi effettuato dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

trasportatori di merci mediante animali e veicoli a trazione animale: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 95.000 mensili;

autotrasportatori, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili operanti nel capoluogo: 21ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 326.000 mensili;

autotrasportatori, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili operanti nei comuni di Greve, Impruneta, S. Casciano, Certaldo, Sesto Fiorentino, Montemurlo, Fucecchio, Empoli e Prato: 21ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 326.000 mensili;

autotrasportatori, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili operanti nei comuni di Firenzuola e Marradi: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 95.000 mensili;

autotrasportatori, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili operanti negli altri comuni della provincia: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 110.000 mensili;

4) attività varie:

addetti ai servizi di guardia a terra, polizia ed investigazioni private, barbieri, pulitori e simili: 17ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 250.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1108)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche italiane di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Arti grafiche italiane di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche italiane di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1978 al 30 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1181)

ORDINANZA MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Senegal.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Senegal sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1110)

DECRETO PREFETTIZIO 17 gennaio 1979.

Proroga della gestione commissariale del comune di Giffoni Valle Piana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1978, con il quale è stata disposta la sospensione del consiglio comunale di Giffoni Valle Piana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 16 dicembre 1978), con il quale il predetto consiglio comunale è stato sciolto e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Sebastiano Ghiurmino;

Rilevato che il giorno 6 febbraio p.v. scade il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, per la durata della predetta gestione commissariale;

Ritenuto opportuno prorogare, ai sensi del suddetto art. 4, il predetto termine al fine di far coincidere l'effettuazione delle elezioni con uno dei turni previsti dalla citata legge;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Giffoni Valle Piana affidata al dott. Sebastiano Ghiurmino con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre, è prorogata sino alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale che avranno luogo nel prossimo turno elettorale, a termine della predetta legge 3 gennaio 1978, n. 3.

Salerno, addì 17 gennaio 1979

Il prefetto: GIUFFRIDA

(763)

DECRETO PREFETTIZIO 17 gennaio 1979.

Proroga della gestione commissariale del comune di San Valentino Torio.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1978, con il quale è stata disposta la sospensione del consiglio comunale di San Valentino Torio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 16 dicembre 1978), con il quale il predetto consiglio comunale è stato sciolto e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Antonio Addonizio;

Rilevato che il giorno 6 febbraio p.v. scade il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, per la durata della predetta gestione commissariale;

Ritenuto opportuno prorogare, ai sensi del suddetto art. 4, il predetto termine al fine di far coincidere l'effettuazione delle elezioni con uno dei turni previsti dalla citata legge;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di San Valentino Torio affidata al dott. Antonio Addonizio con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre, è prorogata sino alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale che avranno luogo nel prossimo turno elettorale, a termine della predetta legge 3 gennaio 1978, n. 3.

Salerno, addì 17 gennaio 1979

Il prefetto: GIUFFRIDA

(762)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo veterinario tra il Governo italiano e il Governo honduregno per l'importazione in Italia di carni dall'Honduras, con allegati, firmato a Tegucigalpa il 27 gennaio 1977.

Il 4 dicembre 1978 ha avuto luogo a Tegucigalpa lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo veterinario tra il Governo italiano e il Governo honduregno per l'importazione in Italia di carni dall'Honduras, con allegati, firmato a Tegucigalpa il 27 gennaio 1977, reso esecutivo mediante decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1978, n. 530, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 14 settembre 1978.

In conformità dell'art. 4 l'accordo stesso è entrato in vigore il 4 dicembre 1978.

(701)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1978:

Covone Luigi Annibale, notaio residente nel comune di Castelvetere in Valfortore, distretto notarile di Benevento ed Ariano Irpino, è trasferito nel comune di San Giorgio del Sannio, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Piacquadio Ettore.

(1187)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste numero 1-14/6-3101 Div. II in data 29 dicembre 1978, l'Università di Trieste è stata autorizzata ad accettare la donazione della biblioteca di storia dell'arte della defunta dott.ssa Estella Brunetti, comprendente 3806 opere per un valore di L. 20.000.000, disposta dai dottori Lodovico Brunetti e Maria Lodovica Brunetti-Zocche, da destinarsi alla facoltà di lettere e filosofia.

(1039)

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Parma n. 5788, Div. 1ª del 4 gennaio 1979, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare donazioni di opere d'arte contemporanea da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva - dipartimento d'arte contemporanea della stessa Università.

(1040)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A 404 del 2 gennaio 1979, relativa alle operazioni a termine sull'alluminio primario presso la London Metal Exchange.

(948)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine da conservare allo stato congelato e di prosciutti secchi o secchi ed affumicati, regolamento (CEE) n. 142/79 del 25 gennaio 1979.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni suine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine che prevede tra l'altro all'art. 3 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare e attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2763/75 del 29 ottobre 1975 e n. 1889/76 del 29 luglio 1976 concernenti, rispettivamente, le norme generali e le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privati di carni suine;

Visto il regolamento (CEE) n. 142/79 del 25 gennaio 1979, con il quale è stato deciso di far luogo, a partire dal 29 gennaio 1979, alla concessione di un aiuto all'ammasso privato dei seguenti tipi di carni suine, stabilendo i quantitativi minimi di prodotto ammassabili ed i relativi ammontari dell'aiuto a seconda del tipo di prodotto e della durata del periodo di ammasso:

a) carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gola, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate;

b) prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati;

c) spalle (prosciutti anteriori), non disossate, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate;

d) lombate, non disossate, fresche o refrigerate;

e) pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate;

f) prosciutti, spalle, anche senza cotenna e senza grasso, lombate, con o senza schiena, disossati, freschi o refrigerati;

g) prosciutti secchi o secchi e affumicati;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 24 gennaio 1979, con la quale si stabilisce di dare corso al regolamento (CEE) n. 142/79 del 25 gennaio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Per la conclusione ed il controllo dell'esecuzione dei contratti di ammasso privato delle carni suine di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) indicate nelle premesse, provenienti da suini di origine comunitaria, macellati nella Comunità da non oltre otto giorni ed ammassati allo stato congelato, con diritto all'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 142/79 del 25 gennaio 1979 si osservano le condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato del prodotto indicato al precedente art. 1, relativamente alle domande presentate dal 29 gennaio 1979 si intende l'immissione e la conservazione in magazzinaggio del prodotto stesso in idonee attrezzature frigorifere di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso il giorno in cui il richiedente riceve la comunicazione di accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione col quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella, espresse in unità di conto. (Alla data del presente decreto l'unità di conto è pari a 1.154 lire):

PRODOTTI PER I QUALI SONO CONCESSI AIUTI	Importi degli aiuti in UC/tonn. per un periodo di ammasso di				Importi in UC/tonn.	
	3 mesi	4 mesi	5 mesi	6 mesi	Supplementi per mese	Detrazioni per giorno
1	2	3	4	5	6	7
Carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gola, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate (tariffa doganale comune ex 02.01 A III *a*) 1) (1)	180	200	220	240	20	0,67
Prosciutti non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati (tariffa doganale comune ex 02.01 A III *a*) 2)	—	230	260	290	30	1,00
Spalle (prosciutti anteriori), non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate (tariffa doganale comune ex 02.01 A III *a*) 3)	—	230	260	290	30	1,00
Lombate, non disossate, fresche o refrigerate (tariffa doganale comune ex 02.01 A III *a*) 4) (2)	—	230	260	290	30	1,00
Pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate (tariffa doganale comune ex 02.01 A III *a*) 5)	—	115	130	145	15	0,5
Prosciutti, spalle, anche senza cotenna e senza grasso, lombate, con o senza schiena, disossati, freschi e refrigerati (tariffa doganale ex 02.01 A III *a*) 6 *bb*) (3)	—	230	260	290	30	1,00

(1) Possono inoltre beneficiare dell'aiuto previsto per i prodotti della sottovoce ex 02.01 A III *a*) 1) le carcasse di suini fresche, presentate secondo il taglio « Wiltshire », cioè senza testa, guance, gola, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(2) Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III *a*) 4) si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 16 millimetri di spessore.

(3) Le lombate e le schiene di cui alla sottovoce ex 02.01 A III *a*) 6 *bb*) si intendono senza lardo aderente (può essere tollerato un sottile strato di lardo non eccedente tre millimetri di spessore).

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'aiuto all'ammasso privato si considera intervenuto il giorno della conclusione del contratto.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 142/79 del 25 gennaio 1979 può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolge un'attività nel settore del bestiame e delle carni e sia iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza del funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonché di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato, anche se proveniente da suini di origine comunitaria macellati nella Comunità da non oltre otto giorni.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare possibilmente non siano inferiori a 50 quintali.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, dopo il ricevimento della lettera raccomandata dell'A.I.M.A. di accettazione della domanda di conclusione di contratto di cui al successivo art. 5 da parte dell'ammassatore e devono essere completate, con l'introduzione del prodotto nelle celle frigorifere, entro il ventunesimo giorno a partire da quello della ricezione da parte dell'ammassatore, della raccomandata stessa.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90% di tale quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata.

Tuttavia la parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

L'aiuto non viene corrisposto qualora la quantità di prodotto ammassato risulti inferiore al 90% della quantità oggetto di contratto.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso dei predetti tipi di carni suine deve essere formulata, con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda, in duplice copia, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare, relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 500 per i prodotti di cui alla citata lettera *a*) e q.li 200 per il prodotto di cui alle successive lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*);

d) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di 3, 4, 5 o 6 mesi, con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

e) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda può interessare uno solo dei prodotti di cui all'art. 2 del presente decreto.

Ogni domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa delle qualità di impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

due copie del certificato rilasciato da non oltre tre mesi comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

due copie del certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che la ditta (persona fisica o giuridica) si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per essa ditta firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune;

fidejussione bancaria originale e copia — rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A. — d'importo pari al 20% dell'ammontare dell'aiuto previsto per il prodotto che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti.

Altra copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 5.

L'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'A.I.M.A. è fatta con lettera raccomandata a firma del direttore generale, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino, e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2763/75 del 29 ottobre 1975.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, nè sostituito.

Art. 7.

A compimento del periodo di ammasso l'A.I.M.A. a richiesta dell'ammassatore, provvede al pagamento dell'aiuto spettante.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta (verbale finale), del funzionario incaricato del controllo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A.

Art. 8.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente dall'A.I.M.A., qualora l'ammassatore non abbia rispettato i propri impegni.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per riconosciuta causa di forza maggiore.

Art. 9.

Le norme e condizioni di cui ai precedenti articoli sono estese anche ai prosciutti stagionati o stagionati e affumicati secondo il prospetto che segue, salvo le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi articoli. Nel prospetto seguente gli importi dell'aiuto sono espressi in unità di conto per unità di conto che alla data del presente decreto è pari a 1.154 lire:

PRODOTTI PER I QUALI SONO CONCESSI AIUTI	Importo dell'aiuto in UC/tonn. per un periodo di ammasso di		Importo in UC/tonn.	
	6 mesi	8 mesi	Supplemento per mese	Detrazioni per giorno
Prosciutti stagionati o stagionati e affumicati (tariffa doganale comune ex 02.06 B I *b*) 3 *bb*)	280	370	45	1,50

Art. 10.

Relativamente ai prosciutti stagionati o stagionati e affumicati il prodotto deve essere immesso in magazzino previa pesatura, al netto di imballaggio, allo stato fresco o refrigerato, non ancora sottoposto a salatura, con emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico e scarico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Intendendo per partita la quantità di prodotto immagazzinata nell'arco delle 24 ore, i singoli pezzi costituenti la partita stessa sono identificati con l'apposizione, a cura della ditta, su ciascun pezzo, della data di immissione in magazzino nonchè del nome o sigla o segno di riconoscimento della ditta ammassatrice, tramite sigillo inamovibile o marchio a fuoco; per quanto attiene all'apposizione della data, può essere accettata quella applicata in osservanza all'ordinanza 14 febbraio 1968 del Ministero della sanità purchè essa sia completa di giorno, mese ed anno.

Nel caso in cui dovesse verificarsi la impossibilità della materiale presenza del funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, la ditta è autorizzata ad effettuare egualmente le operazioni di immissione in ammasso nel pieno rispetto delle disposizioni previste per le operazioni di pesatura ed identificazione dei pezzi.

In questo caso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura effettuerà i controlli previsti posteriormente alla materiale immissione in ammasso, sulla base di elementi di riscontro e di ogni qualsivoglia altra documentazione comprovante l'esatta rispondenza dei quantitativi e del numero dei pezzi ammassati che, all'atto del controllo medesimo, la ditta esibirà a richiesta del controllore come ad esempio, i certificati veterinari che accompagnano le carni ed i cui quantitativi riportati non possono essere inferiori alle quantità ammassate; i certificati veterinari attestanti il numero dei pezzi e le quantità ammassate, eventualmente rilasciati dal veterinario preposto alla sorveglianza dell'attuazione delle disposizioni previste dalla citata ordinanza 14 febbraio 1968 del Ministero della sanità; i registri IVA; eventuali registrazioni attinenti all'osservanza di disposizioni relative a norme di qualità per quegli stabilimenti che operano nell'ambito di consorzi che applicano le norme previste dalla legge per la denominazione di origine o nell'ambito di altri consorzi di tutela della qualità.

Art. 11.

Relativamente ai prosciutti stagionati o stagionati e affumicati il quantitativo minimo da ammassare non potrà essere inferiore a 10 tonnellate; la richiesta di conclusione del contratto è prevista per la durata di sei o otto mesi con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto stesso.

Art. 12.

Relativamente ai prosciutti stagionati o stagionati e affumicati, la durata del periodo effettivo di ammasso stabilita in contratto, inizia il centocinquantesimo giorno a partire dalla data di inizio delle operazioni di immagazzinamento, conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria con regolamenti (CEE) 29 ottobre 1975, n. 2759/75 e 29 luglio 1976, n. 1889/76.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non potrà essere posto in vendita, nè sostituito.

Art. 13.

Relativamente ai prosciutti stagionati o stagionati e affumicati, il peso del prodotto agli effetti dell'aiuto è quello accertato dalla ditta ammassatrice, prima delle operazioni di salatura del prodotto fresco o refrigerato al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura; condizione per la corresponsione dell'aiuto è che il peso del prodotto al termine del periodo effettivo di ammasso non sia inferiore al 70% del peso del prodotto fresco come sopra constatato.

Art. 14.

Relativamente ai prosciutti stagionati o stagionati e affumicati, per quanto attiene al controllo della resa finale, che, si conferma, non deve essere inferiore al 70% del peso di immissione in magazzino dei prosciutti allo stato fresco, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura può effettuare detto controllo o pesando l'intera partita o, in alternativa, limitando la pesatura ad un campione, in ogni caso non inferiore al 20% della quantità ammassata, identificato all'atto della immissione in ammasso con specifico segno di riconoscimento e del quale si è rilevato l'esatto peso ed il numero dei pezzi.

In questo secondo caso, la quantità che costituisce il campione deve essere lavorato e conservato nelle stesse identiche condizioni di tutta la restante parte costituente l'oggetto di contratto e non puo quindi subire lavorazioni particolari o essere conservato in luoghi differenti.

E' facoltà dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o della ditta, in sede di accertamento finale di ammasso, rifiutare il controllo resa a campione. In tal caso la quantità costituente la partita sarà pesata nella sua totalità.

Art. 15.

A termini di quanto stabilito dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 142/79 del 25 gennaio 1979, l'ammassatore può ritirare dal magazzino, prima della fine del periodo di ammasso, la totalità o una parte del quantitativo di carne sotto contratto, non inferiore, comunque, a 100 quintali, a condizione che le carni siano rimaste in magazzino almeno due mesi dopo il completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e a condizione che la carne stessa venga esportata verso Paesi terzi entro i dieci giorni lavorativi seguenti quello di uscita dal magazzino

Ove si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, l'ammassatore deve fornire la prova che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità e detta prova viene fornita secondo le stesse modalità valide in materia di restituzioni.

Nel caso l'ammassatore ritiri nei termini suindicati, in parte o tutte le carni ammassate per destinarle all'esportazione, l'aiuto viene ridotto per la parte di prodotto ritirato. A tal fine la somma da sottrarre all'ammontare complessivo dell'aiuto dovuto, si ottiene moltiplicando il quantitativo di prodotto di che trattasi — riferito al peso iniziale della carne con osso al momento dell'entrata in ammasso — per il numero di giorni di mancata permanenza in ammasso, e per l'importo unitario della detrazione, giornaliera, di cui all'ultima colonna della tabella riportata ai precedenti articoli 2 e 9.

L'ammassatore, nel caso di ritiro delle carni per destinarle all'esportazione, avverte l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente e l'A.I.M.A., almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a controllare le operazioni di anticipata cessazione dell'ammasso e redigerà specifico verbale riportando in esso le quantità di merce che, uscite dal magazzino frigorifero e sottratte all'ammasso, sono avviate all'esportazione.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

MODELLO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

BANCA . . . .

Data . . .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso

che con domanda in data . . la ditta . . . . . con sede in . . (provincia di . .) ha chiesto di concludere il contratto per l'ammasso privato di q.li . . di . . e per la durata di mesi . . alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste-Presidente dell'A.I.M.A. 27 gennaio 1979, n. 1325;

che per il convenuto ammasso del prodotto è previsto l'aiuto di L. . . determinato nell'ammontare al momento in cui è sottoscritto l'atto di sottomissione relativo a tale contratto;

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni e modalità la ditta deve prestare cauzione. mediante fidejussione bancaria, nell'importo di L. . ., 20% dell'importo dell'aiuto previsto;

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla ditta . . dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo al contratto di ammasso di cui trattasi.

La banca sottoscritta rimane quindi obbligata **a pagare** all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione in mora, né di previa escussione della ditta di cui è fidejussore, la somma di L. . . . .

La presente fidejussione si intende valida e operante fino al (60° giorno successivo alla data di scadenza dell'ammasso) ed è prorogabile di mese in mese a richiesta dell'A.I.M.A. nel caso di prolungamento di detto periodo di ammasso.

. . . .

N.B. — La data del rilascio della fidejussione deve essere successiva o uguale a quella della domanda della ditta.

Bolletta di pesatura n. . . *del* . . . .

Contratto n. . . posizione . . . sottoscritto il . . . .
Ditta . . . .
Magazzino di conservazione . . . .
Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per i controlli . . . .
Prodotto . . . .
Partita (1) n. . . .

Numero progressivo pesature	Pezzature		Note
	pezzi n.	peso netto q.li	

(1) Per partita si intende un blocco di pezzi ammassato nel magazzino di conservazione nella giornata.

Si dichiara che il prodotto proviene da suini di origine comunitaria ed è stato macellato da non oltre otto giorni.

Il pesatore

. . . .

Il legale rappresentante della ditta

. . . .

Da usare per tutti i tipi di prodotto

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, p.c.:

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . .

OGGETTO: Domanda di conclusione contratto di ammasso privato di q.li . . . ai sensi del regolamento (CEE) n. 142/79 del 25 gennaio 1979.

Il sottoscritto . . . . **nato a** . . . . . il . . . . . nella sua qualità di . . . della ditta . . . . con sede in . . . . via . . . . esercente attività nel settore del bestiame e delle carni;

Chiede

di poter concludere contratto di ammesso di q.li . . .
di . . corrispondenti a numero . . .
pezzi circa, facendo presente quanto segue:

1) la conservazione del prodotto di cui è oggetto la presente verrà effettuata presso gli stabilimenti di proprietà della ditta . . siti in . . . .
con capacità di immagazzinamento di mc. . . . . circa;

2) la richiesta di conclusione del contratto è per la durata di mesi . . . e si riconosce espressamente il diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

3) di impegnarsi a presentare cauzione a favore dell'A.I.M.A. per l'adempimento del contratto ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 142/79.

Si allega alla presente:

a) relazione illustrativa degli impianti destinati alla conservazione del prodotto;

b) 2 copie del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato di . . . .;

c) 2 copie del certificato della cancelleria del tribunale di . . attestante il pieno e libero esercizio dei diritti;

d) 2 copie dell'atto di sottomissione con firma autenticata;

e) originale fidejussione e copia della stessa rilasciata dalla banca . . in data . . . . . per l'importo di L. . . . . . .

Data, . . .

. . . . . .

(timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

N.B. — La data di sottoscrizione della domanda deve essere precedente a quella dell'autentica notarile della firma apposta sull'atto di sottomissione.

Modello di
ATTO DI SOTTOMISSIONE
per la conclusione di contratto di ammasso privato di prosciutti stagionati o stagionati e affumicati ai sensi del regolamento (CEE) n. 142/79 del 25 gennaio 1979.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, p.c.:

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . . .

Il sottoscritto . . . . nella qualità di . . . . . . e legale rappresentante della ditta . . con sede in . . . . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di . .,

In relazione

alla propria domanda allegata al presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi del regolamento (CEE) n. 142/79 del 25 gennaio 1979 nonché del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste-Presidente dell'A.I.M.A., della partita di q.li . . pari a n. . . pezzi di prosciutti stagionati o stagionati e affumicati — tariffa doganale comune ex 02.06 B I *b*) 3 *bb* — provenienti da suini di origine comunitaria, macellati da non oltre otto giorni per un periodo di ammasso di mesi . . che inizia il centocinquantunesimo giorno a partire dalla data di inizio delle operazioni di immagazzinaggio delle suddette quantità e che dette operazioni debbono essere realizzate entro il ventunesimo giorno successivo a quello della data di ricezione da parte della ditta della lettera di accettazione della domanda, con immagazzinamento del prodotto nel magazzino di conservazione sito in (ubicazione ed eventuale denominazione degli stabilimenti) .

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui ai citati regolamenti C.E.E., all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare a proprio conto e rischio entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta;

2) dare preventiva comunicazione scritta o telegrafica o a mezzo raccomandata a mano al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura prima dell'inizio delle operazioni di ammasso del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto di imballaggio nonché la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in una giornata è considerato singola partita);

4) applicare, per l'individuazione della partita, su ogni singolo pezzo sia la data (giorno, mese, anno) di entrata in magazzino, sia il nome o sigla o segno di riconoscimento della ditta ammassatrice, tramite sigillo inamovibile o marchio a fuoco;

5) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al citato punto 3) consegnandone due copie al funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura incaricato di redigere il verbale di accertamento iniziale del prodotto ammassato;

6) collocare in magazzino, in modo che sia bene identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita, e per ogni partita indicare, chiaramente il peso, il numero dei pezzi e la data di immagazzinamento;

7) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

8) non mettere in vendita né sostituire le partite di prodotti immagazzinati nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso;

9) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

10) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dal regolamento (CEE) n. 1889/76 e dal citato decreto in data 27 gennaio 1979;

11) all'uopo costituisce la cauzione di cui all'art. 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 142/79 . . . nell'importo di L. . . . . mediante fidejussione della banca . . . . n. . . . del . . . . . .

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), dell'atto medesimo

Firma . . . . . .

Segue autentica notarile della firma (2) . . . .

---

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, ecc.).

(2) La data di autentica notarile della firma deve essere successiva o pari a quella della domanda e della prescritta fidejussione bancaria.

Modello di
ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato di . . . . ai sensi del regolamento (CEE) n. 142/79 del 25 gennaio 1979.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, p.c.:

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di

Il sottoscritto . . . . nella qualità di . . . e legale rappresentante della ditta . . con sede in . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ,

In relazione

alla propria domanda allegata al presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi del regolamento (CEE) n. 142/79 del 25 gennaio 1979 nonchè del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste-Presidente dell'A.I.M.A. del 27 gennaio 1979 della partita di q.li . . di .

.

.

. di origine comunitaria per un periodo di ammasso di mesi . . decorrenti dal giorno di chiusura delle operazioni di immagazzinaggio della suddetta quantità, da realizzare entro il ventunesimo giorno successivo a quello della data di ricezione da parte della ditta della lettera di accettazione della domanda, con immagazzinamento del prodotto nelle celle di conservazione site in (ubicazione ed eventuale denominazione degli stabilimenti) .

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 142/79 del 25 gennaio 1979 all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare a proprio conto e rischio entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuto;

2) dare preventiva comunicazione scritta e telegrafica o a mezzo raccomandata a mano al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura prima dell'inizio delle operazioni di ammasso del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi all'ammasso;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto di imballaggio nonchè la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in una giornata è considerato singola partita);

4) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto 3) consegnandone due copie al funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura incaricato di redigere il verbale di accertamento iniziale del prodotto ammassato;

5) collocare in magazzino, in modo che sia bene identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita, e per ogni partita indicare chiaramente il peso, il numero dei pezzi e la data di immagazzinamento;

6) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

7) non mettere in vendita nè sostituire le partite di prodotti immagazzinati nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso;

8) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

9) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dal regolamento (CEE) n. 1889/76 e dal citato decreto del 27 gennaio 1979;

10) all'uopo costituisce la cauzione di cui all'art. 3, comma secondo, del citato regolamento (CEE) nell'importo di L. . . . . mediante fidejussione del . . . . n. . . del . . . .

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) dell'atto medesimo.

Firma . . . .

Segue autentica notarile della firma (2) . . . . .

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, ecc.).

(2) La data di autentica della firma deve essere successiva o uguale a quella della domanda e della prescritta fidejussione bancaria.

(1064)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Silia » di Boario Terme in contenitori a base di cloruro di polivinile.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1821, la S.p.a. Boario S.A.B. (stabilimenti Acque Boario), in Roma, via Visconti, 8, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Silia » in contenitori a base di cloruro di polivinile PVC Benvic Premix PEB 606, della capacità di 1500 ml, fino al 30 settembre 1979.

(702)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Leonardo » di Primaluna in contenitori di cartone politenato

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1754, la S.p.a. Norda, in Milano, piazza SS. Trinità, 6, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Leonardo » in contenitori di cartone politenato Pure Pak della capacità di due litri, un litro, mezzo litro e un quarto di litro, fino al 30 settembre 1979.

Al decreto sono allegati i fac-simili dei contenitori.

(703)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Levissima » di Valdisotto in contenitori a base di cloruro di polivinile.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1749, la S.p.a. Fonti Levissima, in Valdisotto (Sondrio), frazione Cepina, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Levissima » in contenitori a base di cloruro di polivinile PVC Dorlyl FC 33 della capacità di 1500 ml, fino al 31 dicembre 1978.

(705)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Panna » di Scarperia

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1744, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Panna » di Scarperia (Firenze).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(704)

Proroga dell'autorizzazione alla vendita di alcune acque minerali in contenitori di cartone politenato e di cloruro di polivinile.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1978, n. 1824, è stata prorogata fino al 30 settembre 1979 la validità dei decreti ministeriali 10 gennaio 1977, n. 1600, 5 aprile 1977, n. 1619, 4 febbraio 1978, n. 1670, 4 dicembre 1978, n. 1749, 10 gennaio 1977, n. 1601, 24 maggio 1977, n. 1635, 30 marzo 1978, n. 1676, 6 giugno 1978, n. 1681 e 15 novembre 1978, n. 1722, per quanto concerne le seguenti acque minerali naturali:

Panna di Scarperia (Firenze);
Dolomiti di Valli del Pasubio (Vicenza);
Levissima di Valdisotto (Sondrio);
Igea di Darfo (Brescia);
Evian francese
Acquachiara di Valli del Pasubio (Vicenza);
Fabia di Acquasparta (Terni);
Cintoia di Greve (Firenze);
S. Giorgio di Siliqua (Cagliari);
Coralba di S Damiano Macra (Cuneo);
Cinzia di Pennabilli (Pesaro).

(706)

Modificazioni ai bollini dell'acqua minerale « Rocciaviva » di Garessio ed autorizzazione ad imbottigliare la stessa anche nel tipo leggermente addizionata di anidride carbonica.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1823, la S.p.a. Fonti San Bernardo, in Torino, corso G. Ferraris n. 46, è stata autorizzata a modificare i bollini dell'acqua minerale « Rocciaviva » di Garessio (Cuneo) di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1978, n. 1677, e ad imbottigliare la stessa acqua minerale anche nel tipo leggermente addizionata di anidride carbonica.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(861)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Daggio » di Introbio

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1751, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Daggio » di Introbio (Como).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(810)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Corona » di S. Giuliano Terme

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1750, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Corona » di S. Giuliano Terme (Pisa).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(811)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Uliveto » di Vicopisano

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1707, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Uliveto » di Vicopisano (Pisa).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(812)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Leonardo » di Primaluna

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1752, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Leonardo » di Primaluna (Como).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(813)

Autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale « Gioiosa » di Oleggio Castello

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1822, la S.p.a. « Fonti del Castello », con sede in Milano, via Corduzio n. 2, è stata autorizzata all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale denominata « Gioiosa » di Oleggio Castello (Novara), sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionata di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro, un litro e mezzo e due litri, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei collarini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(862)

Sospensione della validità dell'autorizzazione alla vendita di acque minerali estere

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1812, è stata sospesa la validità dell'autorizzazione alla vendita delle seguenti acque minerali estere:

1) Marie Christine (Francia);
2) Encausse (Francia);
3) Chomel (Francia);
4) Hopital (Francia);
5) Grande Grille (Francia);
6) Apenta (Ungheria);
7) Sprudel (Cecoslovacchia);
8) Schlossbrunn (Cecoslovacchia);
9) Mühlbrunn (Cecoslovacchia);
10) Mattoni (Cecoslovacchia);
11) Preblau (Austria).

(863)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia « Mae Cassia », in Roma, e proroga della gestione commissariale.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1979, il rag. Arturo Prosperi è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia « Mae Cassia », in Roma, in sostituzione del rag. Luigi Giorgi dimissionario, e la gestione commissariale della società stessa è stata prorogata fino all'11 luglio 1979.

(945)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1979, i poteri conferiti alla dott.ssa Filomena Mannocchio, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma, sono stati prorogati fino al 28 febbraio 1979.

(946)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « O.R.A.R. », in Amelia.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1979, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « O.R.A.R. - Officine Riunite Autoriparazioni a r.l. », in Amelia (Terni), composto dai signori:

avv. Codella Altero, presidente;
Cerioni avv. Vincenzo e Sabatini dott. Luciano, membri.

(947)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 7 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,70	834,70	834,65	834,70	834,70	834,55	834,80	834,70	834,70	834,70
Dollaro canadese	699 —	699 —	698,50	699 —	698,70	704,55	699 —	699 —	699 —	699 —
Marco germanico	452,11	452,11	451,95	452,11	452,30	455,05	452,20	452,11	452,11	452,10
Fiorino olandese	418,17	418,17	418,80	418,17	418,60	417,55	418,23	418,17	418,17	418,15
Franco belga	28,66	28,66	28,72	28,66	28,70	28,65	28,665	28,66	28,66	28,65
Franco francese	196,59	196,59	196,80	196,59	196,75	196,10	196,60	196,59	196,59	196,60
Lira sterlina	1677,05	1677,05	1677 —	1677,05	1676,25	1675 —	1676,73	1677,05	1677,05	1677 —
Corona danese	163,32	163,32	163,40	163,32	163,43	163,10	163,33	163,32	163,32	163,30
Corona norvegese	164,51	164,51	164,70	164,51	164,75	164,10	164,60	164,51	164,51	164,50
Corona svedese	192,01	192,01	192,20	192,01	192,20	191,85	192,03	192,01	192,01	192 —
Franco svizzero	500,25	500,25	500 —	500,25	500,87	495,60	500,25	500,25	500,25	500,25
Scellino austriaco	61,581	61,581	61,73	61,581	61,75	61,55	61,70	61,581	61,581	61,58
Escudo portoghese	17,80	17,80	17,75	17,80	17,75	17,50	17,80	17,80	17,80	17,80
Peseta spagnola	12,071	12,071	12,08	12,071	12,07	12,05	12,075	12,071	12,071	12,05
Yen giapponese	4,246	4,246	4,2450	4,246	4,248	4,25	4,246	4,246	4,246	4,25

Media dei titoli del 7 febbraio 1979

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	66 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,425
» 5,50 % » » 1968-83	84,950
» 5,50 % » » 1969-84	80,900
» 6 % » » 1970-85	81,150
» 6 % » » 1971-86	78,425
» 6 % » » 1972-87	77 —
» 9 % » » 1975-90	82,700
» 9 % » » 1976-91	82,900
» 10 % » » 1977-92	86,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,650
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,800
» » » » 1- 1-1978/80	100,950
» » » » 1- 3-1978/80	100,675
» » » » 1- 6-1978/80	100,675
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,500
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,225
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,300
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,625
» » » 10 % 1- 1-1981	96,475
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	83,975
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	98,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 febbraio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	834,75
Dollaro canadese	699 —
Marco germanico	452,155
Fiorino olandese	418,20
Franco belga	28,662
Franco francese	196,595
Lira sterlina	1676,89
Corona danese	163,325
Corona norvegese	164,555
Corona svedese	192,02
Franco svizzero	500,25
Scellino austriaco	61,64
Escudo portoghese	17,80
Peseta spagnola	12,073
Yen giapponese	4,246

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Parma

Con deliberazione della giunta regionale 31 luglio 1978, n. 2291 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 6892/103 in data 11 gennaio 1979, visti i chiarimenti forniti dalla giunta stessa con propria deliberazione n. 4278 in data 4 dicembre 1978) sono state approvate varianti al vigente piano regolatore generale del comune di Parma adottate con deliberazioni del consiglio comunale 9 dicembre 1976, numeri 1067 e 1068 e 10 dicembre 1976, n. 1069.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1042)

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlimpopoli

Con deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 4277 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 6891/53 nella seduta dell'11 gennaio 1979) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Forlimpopoli (Forlì) adottata con deliberazione del consiglio comunale 16 febbraio 1977, n. 6.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1043)

Variante al piano di zona del comune di Spilamberto

Con deliberazione della giunta regionale 27 novembre 1978, n. 4106 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 6874/321 nella seduta del 5 gennaio 1979) è stata approvata la variante al piano edilizio economico e popolare del comune di Spilamberto (Modena) adottata dal comune con deliberazione di consiglio 20 giugno 1977, n. 116.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(772)

REGIONE LOMBARDIA

Inclusione del comune di Casatenovo nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con deliberazione della giunta regionale 12 settembre 1978, n. 18171, il comune di Casatenovo (Como), è stato inserito nella zona *A* di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(1044)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario governativo della cooperativa di consumo « l'Avvenire », in San Floriano di Frisanco

La giunta regionale, con deliberazione 10 gennaio 1979, n. 54, ha sostituito il rag. Ezio Pravisano, abitante a Udine, via della Madonnetta, 26, commissario governativo della cooperativa di consumo « l'Avvenire », in San Floriano di Frisanco (Pordenone) per la durata di sei mesi con i poteri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale al fine di regolarizzarne la situazione con il dott. Pier Giuseppe Gaspardo, via Udine, 3, Pordenone.

(773)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Trapani.

Nel Bollettino ufficiale n. 21 del 15 novembre 1978 è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1978, registro n. 22 Giustizia, foglio n. 303, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Trapani, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(1048)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Noto.

Nel Bollettino ufficiale n. 19 del 15 ottobre 1978 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1978, registro n. 20 Giustizia, foglio n. 295, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Noto, indetto con decreto ministeriale 11 gennaio 1972.

(1049)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Pisa.

Nel Bollettino ufficiale n. 19 del 15 ottobre 1978 è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1978, registro n. 20 Giustizia, foglio n. 292, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Pisa, indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1977.

(1050)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, per posti disponibili al 1° ottobre 1974 ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti professionali e delle scuole tecniche.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1960, n. 1743;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1970, registro n. 8, foglio n. 187, con il quale sono state stabilite le materie tecniche e i gruppi di materie tecniche relative agli istituti professionali (Bollettino ufficiale, parte I, n. 21 del 1970);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968);

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1972, 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974 (Bollettino ufficiale n. 27 del 4 luglio 1974);

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi, per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1974 ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti professionali e delle scuole tecniche, rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079:

Materie e gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	Per esami e titoli	Per soli titoli
Istituti professionali industria e artigianato		
Cultura generale ed educazione civica	1	2
Matematica	—	1
Matematica e fisica	1	1
Tecnologia e disegno relativo per aggiustatori meccanici	—	1
Tecnologia e disegno relativo per grafici	—	1
Esercitazioni pratiche per il laboratorio di meccanica, tecnologia e reparti di lavorazione	2	1
Esercitazioni pratiche per il laboratorio di elettronica	1	1
Esercitazioni pratiche per il laboratorio di elettronica e reparti di lavorazione	1	—
Esercitazioni pratiche per fotoincisori	—	1
Esercitazioni pratiche per meccanico tornitore	—	1
Esercitazioni pratiche per tipoimpressore	—	1
Istituti professionali commercio		
Inglese	—	1
Materie giuridiche ed economiche . .	1	—
Cultura generale ed educazione civica	1	—
Istituti professionali alberghieri		
Francese	—	1
Istituti professionali agricoltura		
Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale	—	1
Esercitazioni pratiche di agricoltura .	2	—

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli
(passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi, per esami e titoli, possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1974 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè: *a)* si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio; *b)* abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio; *c)* abbiano riportato negli anni scolastici 1971-72, 1972-73, 1973-74 qualifiche non inferiori a «valente». Agli effetti della determinazione della anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente», né i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio. Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a)* del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempreché il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova. Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata, nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi, per esame e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio), per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1973. L'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che s'intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nelle graduatorie di merito relative agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi s'intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.
Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli
(passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1974, appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1971-72, 1972-73, 1973-74 qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempreché il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.
Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario di esami - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione professionale - Divisione V, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal senso fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda e i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quali ne siano le cause, anche se non imputabili al candidato, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi.

L'esclusione è disposta dal Ministero con decreto motivato.

I candidati ai concorsi, per esame, si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun avviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta per difetto dei requisiti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritta, grafica o pratica, che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi, per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o pratica o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartito dal concorrente nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1974 (nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale la lezione comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o pratica o grafica abbiano riportato non meno di 7/10 dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e della commissione di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove d'esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonché le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.
Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso, per esame e titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove d'esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli dispongono, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito e di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1974 sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonché dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento, di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo » nonché le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*), la commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso, per esame, in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esame e per cattedre diverse dalla propria, purché di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenuta anteriormente alla nomina del ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto, per esame, e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota da stabilirsi dalla commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 6.
Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove d'esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75/100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto, per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove d'esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e subordinatamente al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.
Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda di ammissione ai concorsi, per esame e titoli, e a quelli per soli titoli redatta su carta legale da L. 1.500, ed in conformità a quanto prescritto nel precedente art. 4, il candidato deve indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso al quale intende partecipare;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1974 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonché l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonché quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe posseduta al 30 settembre 1974;

h) l'indirizzo al quale dovranno essergli trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso.

Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento dei servizi utili ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1974 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

I candidati ciechi, mutilati o invalidi che si trovino nella impossibilità di sostenere le prove del concorso nelle modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo di istituto o ufficio in carta legale da L. 1.500 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1971-72, 1972-73, 1973-74, nonché le eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile rilasciato dal provveditore agli studi su carta legale (L. 1.500 per ogni foglio) aggiornato dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni;

c) (per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto) una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, rilasciata dalla competente autorità militare e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonché dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono essere conseguiti entro il 30 settembre 1974 dovranno essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri od uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1973 per i posti disponibili al 1° ottobre 1973, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettere *a*) e *b*); i certificati attestanti i risultati dei concorsi, debbono indicare la votazione conseguita nelle prove d'esame. Dal certificato attestante il risultato del concorso, per esame e titoli, in base al quale i concorrenti ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, deve risultare la votazione conseguita nelle prove d'esame;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonché dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1974 con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto la prova, di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1978
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 46

TABELLA RIGUARDANTE LA MATERIA O GRUPPO DI MATERIE CUI SI RIFERISCONO I CONCORSI DEL PRESENTE BANDO (CONCORSI PER MERITO DISTINTO, PER ESAMI E TITOLI), IL RUOLO DI APPARTENENZA DI COLORO CHE POSSONO PARTECIPARVI E LE PROVE DI ESAME.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o pratica)
Cultura generale ed educazione civica	Insegnanti degli istituti professionali	Prova scritta. Trattazione di un argomento di cultura generale ed educazione civica, relativo al programma di insegnamento
Matematica e fisica	Insegnanti degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Trattazione di un argomento, relativo al programma di insegnamento
Esercitazioni pratiche per il laboratorio di meccanica, tecnologia e reparti di lavorazione	Insegnanti degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova pratica. Trattazione di un argomento attinente al programma di insegnamento
Esercitazioni pratiche per il laboratorio di elettronica	Insegnanti degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova pratica. Trattazione di un argomento attinente al programma di insegnamento
Esercitazioni pratiche per il laboratorio di elettronica e reparti di lavorazione	Insegnanti degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova pratica. Trattazione di un argomento attinente al programma di insegnamento
Materie giuridiche ed economiche	Insegnanti degli istituti professionali per il commercio	Prova scritta. Trattazione di un argomento attinente al programma di insegnamento
Esercitazioni pratiche di agricoltura	Insegnanti degli istituti professionali per l'agricoltura	Prova pratica. Trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a ottantasette posti di muratore in prova (operaio comune) nel ruolo organico degli operai.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 33 del 21 novembre 1978, parte 2ª, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 4 aprile 1977, n. 3620, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1978, registro n. 28, foglio n. 4, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a ottantasette posti di muratore in prova (operaio comune) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2939, nonché il decreto ministeriale 26 maggio 1978, n. 3794, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1978, registro n. 28, foglio n. 148, contenente modifiche alle graduatorie stesse.

(1053)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

Con decreto 16 gennaio 1979, n. 432, è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1978. Gli aspiranti dovranno far pervenire allo ufficio del medico provinciale di Caltanissetta la domanda di ammissione debitamente corredata entro il termine perentorio del 10 aprile 1979, ore 12.

(909)

Concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Gela

Con decreto 16 gennaio 1979, n. 431, è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Gela. Gli aspiranti dovranno far pervenire all'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta la domanda di ammissione debitamente corredata entro il termine perentorio del 10 aprile 1979, ore 12.

(910)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Trapani

Con decreto 21 novembre 1978, n. 6320, modificato con decreto 20 gennaio 1979, n. 123, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Trapani e precisamente:

1) Alcamo - 11ª sede urbana;

2) Castelvetrano - frazione Marinella-Selinunte - sede 9ª rurale;

3) Paceco - sede 3ª rurale.

Le domande di partecipazione al concorso corredate dei documenti di rito dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Trapani, via Archi, pal. Sitar, entro e non oltre il 30 aprile 1979.

Le disposizioni che regolano il concorso sono quelle di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275.

(873)

OSPEDALE CIVILE DI MARTINA FRANCA

Concorso ad un posto di assistente di fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(389/S)

OSPEDALE CIVILE «C. EPPI» DI PORTOMAGGIORE

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portomaggiore (Ferrara).

(381/S)

OSPEDALE CIVICO «RENZETTI» DI LANCIANO

Concorso ad un posto di assistente geriatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente geriatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(382/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI BATTISTA» DI GATTINARA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gattinara (Vercelli).

(384/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso l'ospedale maggiore « C. A. Pizzardi » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(383/S)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(385/S)

OSPEDALE « G. GIGLIO » DI CEFALU'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cefalù (Palermo).

(413/S)

OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pneumologia *A;*

un posto di assistente del servizio di fisiopatologia respiratoria;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

(387/S)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(388/S)

OSPEDALE DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(386/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790410)